



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO **PROVINCIA DI SALERNO**

Ordinanza 33 del 22 /04/2020

Oggetto: ordinanza sindacale per contrastare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sul territorio comunale – Ulteriori provvedimenti

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI E RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

I Decreti Legge (D.L.) e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d. “CURA ITALIA” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

le Ordinanze del Ministero della Salute:

- Ordinanza 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
- Ordinanza 28 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;

le Ordinanze del Presidente della Regione Campania e i relativi chiarimenti:

Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 “Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri, parrucchieri e centri estetici”;

Ordinanza n. 12 dell'11 marzo 2020 “Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere”;

Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 “Divieto di attività di ristorazione” e successivi chiarimenti;

Ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”. Proroga dell'efficacia;

Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 “Obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni” e successivi chiarimenti;

Ordinanza n. 16 del 13 marzo 2020 “Sospensione attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e socio sanitari territoriali e semi residenziali pubblici e privati” e successivo chiarimento;

Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica” e successivo chiarimento;

Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania e successivo chiarimento;

Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente;

Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento;

Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Proroga dell'efficacia;

Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978; n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure;

Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – **Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale;**

le Ordinanze Sindacali:

- Ordinanza prot. n. 7053 del 09/03/2020 “Ordinanza sindacale per contrastare la diffusione del COVID-19 (coronavirus) sul territorio comunale;
- Ordinanza prot n. 7449 del 11/03/2020 “Ordinanza Sindacale per contrastare la diffusione del COVID -19 (coronavirus) sul territorio comunale - ulteriori provvedimenti;
- Ordinanza prot n. 7578 del 14/03/2020 “Ordinanza Contingibile e urgente per l'istituzione del servizio di lavoro agile (smart working) per i dipendenti del Comune di Castel San Giorgio quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- Ordinanza prot. n. 7927 del 17/03/2020 “Ordinanza con tingibile e urgente in materia sanitaria – COVID-19;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2019 n. 19 i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica in provincia di Salerno, che presenta caratteristiche di marcata densità demografica e contiguità delle aree urbane, con consistente presenza di uffici pubblici, banche, studi, supermercati e attività commerciali consentite all'esercizio in corso di emergenza;

Considerato che le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e, laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute), che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l'estensione del contagio;

Ritenuto adottare e rafforzare sul territorio comunale misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che tengano conto della necessità di protezione da un possibile contagio anche del tutto involontario per la potenziale trasmissione del virus da parte di chi non presenta sintomi;

Rilevato, inoltre, che, dal più recente dibattito scientifico sull'efficacia di dispositivi di sicurezza, quali le mascherine su persone sane, il loro impiego diffuso va incentivato e richiesto quale dinamica sociale che consente di ridurre il possibile contagio;

Richiamato il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali ordinate e disposte ad oggi, vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che è necessario attuare tutte le strategie idonee ed efficaci per il contenimento del rischio di contagio, in ambito cittadino;

Dato atto che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso un'esauritiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Considerato che allo stato è ancora perdurante l'emergenza sanitaria ed è alto il rischio di contagio derivante da COVID-19, per cui è necessario prevedere ulteriori misure di intervento;

Rilevato che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visti:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali il quale definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

allo scopo di contrastare, contenere e prevenire il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Castel San Giorgio, le seguenti misure specifiche:

- ☐ la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, ivi compresi quelli che vendono generi alimentari, nonché i distributori automatici, ad eccezione delle farmacie, nelle giornate festive, fino al 3 maggio 2020;
- ☐ secondo quanto già previsto dalle norme statali e regionali vigenti, di limitare al massimo la circolazione dei cittadini sul territorio comunale, prevedendo la possibilità di uscire di casa per il disbrigo delle attività ritenute assolutamente necessarie da parte di una sola persona per nucleo familiare;
- ☐ ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali disposte, consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando i d.p.i. contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna non è consentito nessun assembramento e deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto la circolazione nelle vie

e strade cittadine, nonché l'accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine e i guanti monouso. I d.p.i. predetti devono essere in buono stato e devono essere indossati correttamente, coprendo integralmente le mani e le vie respiratorie;

- ☐ Tutti i titolari delle attività aperte al pubblico (esercizi commerciali, banche, poste, ecc.) sono obbligati a dotare di d.p.i. i propri dipendenti e a verificarne il corretto utilizzo da parte degli stessi, secondo quanto indicato e previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza, imprudenza, imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 c.p. in relazione all'art. 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), anche in forma concorsuale.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- Che sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- Che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e tramite altri strumenti idonei di comunicazione;
- Che la presente ordinanza sia comunicata, altresì, a:
 - Prefettura U.T.G. di Salerno;
 - Regione Campania;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
 - Comando Polizia Municipale di Castel San Giorgio;
 - Guardia di Finanza di Salerno;
 - ASL DS n. 60;
 - Camera di Commercio;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza da parte dei cittadini e dei titolari degli esercizi commerciali,

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 22/04/2020

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara



